

AREA SERVIZI ALLE STRUTTURE DI ATENEO
UFFICIO DEL PERSONALE DIDATTICA E RICERCA

LA RETTRICE

D.R. n. 1155/2025 dell'11.04.2025

Prot. n. 55349 dell'11.04.2025

VISTI:

- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- la legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 e, in particolare, l'art. 14, comma 6-Septies che ha modificato l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.R. n. 1549/2019 del 15.05.2019 con il quale è stata disposta la modifica dello Statuto dell'Università di Roma "La Sapienza";
- il verbale n. 5 della seduta del 10 marzo 2025 del Collegio dei Direttori di Dipartimento;
- la delibera del Senato Accademico n. 40/2025 dell'11.03.2025, con la quale è stato approvato il Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22, della Legge n. 240/2010;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 74/2025 del 25.03.2025 con la quale è stato approvato il Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22, della Legge n. 240/2010;

RICHIAMATO l'articolo 22, comma 6, nella parte in cui prevede che "[...] *La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.*";

DECRETA

l'emanazione del Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22, della Legge n. 240/2010.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di emanazione.

Firmato digitalmente

LA RETTRICE

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, AI SENSI
DELL'ART. 22, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

EMANATO CON D.R. n. 1155/2025 dell'11.04.2025

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Sapienza Università di Roma può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi dell'Ateneo ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento retributivo spettante ai/alle titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati contrattisti/e.
3. I contratti di ricerca sono attivati nel rispetto della carta Europea dei Ricercatori adottata dal Consiglio Europeo il 18 dicembre 2023.

Art. 2

Caratteristiche dei contratti di ricerca

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3

Modalità di selezione

1. L'assunzione dei/delle contrattisti/e avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, o da altri enti nazionali o internazionali che finanzino attività di ricerca a seguito di procedure competitive ove prevista l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Art. 4

Attivazione delle procedure di selezione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio da assegnare ai Dipartimenti per il finanziamento dei contratti di ricerca e autorizza la stipula.
2. L'attivazione di contratti di ricerca è realizzabile anche con finanziamenti a carico di progetti di ricerca, o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni o comunque finanziati da soggetti esterni.
3. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione dei contratti di ricerca in seduta allargata nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
4. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - c) il Responsabile della ricerca;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) uno o più settori scientifico-disciplinari nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare di cui al punto d);
 - f) il Dipartimento e la sede di svolgimento delle attività;
 - g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
 - h) ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, l'impegno delle attività coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca;
 - i) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo omnicomprensivo che è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito, incrementabile secondo criteri di complessità del progetto di ricerca e responsabilità assunte dal contrattista, determinati dal Consiglio di Amministrazione e comunque non superiori al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno; i contratti di ricerca finanziati su fondi esterni di cui all'articolo 3, comma 2, possono prevedere comunque un trattamento retributivo superiore, nel caso in cui l'importo sia stabilito dall'ente finanziatore.
 - j) la copertura economica dello stesso;
 - l) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni, con un valore compreso tra 2 e 5, che ciascun candidato/a può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
 - m) eventuali ulteriori titoli;
 - n) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei/delle candidati/e.

Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato dal/la Direttore/trice di Dipartimento, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4, anche:

- a. le modalità di selezione;
- b. i requisiti per la partecipazione;
- c. i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
- d. il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato/a può allegare ai fini della valutazione;
- e. informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei/delle candidati/e;
- f. il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- g. il trattamento giuridico, retributivo e previdenziale.

2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero competente e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo pretorio concorsi di Ateneo nella sezione Amministrazione Trasparente.

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo pretorio concorsi di Ateneo nella sezione Amministrazione Trasparente. Nei casi di urgenza, connessi alla partecipazione dell'Ateneo a Bandi nazionali, europei o internazionali, è possibile prevedere un termine minore comunque non inferiore ai 10 giorni.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. La Commissione, composta da almeno tre componenti effettivi e tre supplenti, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, di cui uno con funzioni di Segretario, è nominata dal/la Direttore/rice di Dipartimento su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

2. Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti della Commissione. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Dipartimento delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ed entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle stesse.

3. La Commissione, in occasione della prima riunione, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del presente Regolamento, delibera al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante, nonché i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e del colloquio.

4. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.

6. Non possono far parte della Commissione coloro che:

- a. abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i/le candidati/e o con gli altri componenti della Commissione;
- b. si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i/le candidati/e o con gli altri componenti della Commissione.

7. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:

- a. i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;
- b. i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c. i Professori e i Ricercatori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
- d. i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

8. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.

9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 7

Candidati/e ammissibili alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni i/le candidati/e, italiani/e o stranieri/e, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alle selezioni i/le candidati/e che sono iscritti/e al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'Albo pretorio concorsi di Ateneo nella sezione Amministrazione Trasparente.
3. Per il titolo che sarà conseguito all'estero la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della procedura.
4. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a. il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle Università, degli Enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b. coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
 - c. coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il/la Rettore/rice, il/la Direttore/rice Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato provvedimento del/la Direttore/rice di Dipartimento, e notificata all'interessato.

Art. 8

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei/delle candidati/e ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte di sviluppo progettuale del programma di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei/delle candidati/e, di un curriculum scientifico-professionale congruo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
2. La valutazione sarà integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei/delle candidati/e. Al colloquio possono assistere tutti i candidati ammessi.
3. I/le candidati/e dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
4. I/le candidati/e sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:

- a. qualità, originalità ed innovatività delle modalità di sviluppo progettuale del programma di ricerca oggetto della selezione;
- b. attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
- c. attinenza delle pubblicazioni indicate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
- d. colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta di sviluppo progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.

5. La Commissione Giudicatrice predetermina i criteri di massima per la valutazione preliminare candidati, stabilisce il punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo e pubblicazione nei limiti di:

- a. 40 punti per il curriculum scientifico professionale
- b. 30 punti per la proposta di sviluppo progettuale del programma presentata;
- c. 30 punti per il colloquio.

6. Al colloquio sono ammessi coloro che hanno ottenuto nella valutazione dei punti a) e b) del comma precedente, almeno 50/70.

7. La Commissione comunica, quindi, i criteri e punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito di Ateneo

8. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.

9. I punteggi della valutazione dei criteri di cui al comma 4, lettere a), b) e c) dovranno esser resi noti ai/alle candidati/e prima dell'effettuazione del colloquio, la cui data è fissata dalla Commissione nella seduta di valutazione preliminare dei/delle candidati/e.

10. La Commissione una volta conclusa la valutazione dei singoli criteri, esprime collegialmente, per ciascun candidato/a, un motivato giudizio complessivo e relativo punteggio.

11. La Commissione individua il/la vincitore/trice della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.

12. L'espletamento di tutte le fasi delle selezioni di cui al presente articolo possono essere eseguite anche in modalità telematica.

Art. 9

Termine del procedimento

1.La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con l'individuazione del/la vincitore/trice, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal/la Direttore/rice di Dipartimento una proroga fino a 30 giorni.

2.Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il/la Direttore/rice di Dipartimento provvederà alla revoca della nomina.

3.Gli atti della procedura selettiva sono approvati con dispositivo del/della Direttore/rice di Dipartimento, entro 15 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio del Dipartimento. Il dispositivo recante l'approvazione degli atti è pubblicato sull'Albo pretorio concorsi di Ateneo nella sezione Amministrazione Trasparente, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.

4. In sede di approvazione degli atti viene dichiarato il/la vincitore/trice del contratto di ricerca.

5. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato/a non superiore ad ulteriori 15 giorni, purché compatibili con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato/a è considerata rinuncia.

Art. 10

Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1.Il Dipartimento, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

2.Nel contratto dovranno essere indicati:

- a. la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- b. la sede principale di lavoro;
- c. le attività relativa al progetto di ricerca anche con riferimento a quanto indicato nell'articolo 4, co. 4, lettera i) e comunque ogni ulteriore specificazione;
- d. l'indicazione del trattamento retributivo complessivo;
- e. l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza almeno semestrale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento di appartenenza il risultato dell'attività di ricerca a mezzo di apposita relazione;
- f. l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- g. l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- h. gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza.

i. l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.

3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal/la contrattista e dal/la Direttore/rice di Dipartimento.

4. Il/la contrattista dottorando/a o specializzando/a potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il/la dottorando/a o lo/la specializzando/a non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca.

5. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 11

Rapporto di lavoro

1. Il/la contrattista svolge esclusivamente attività di ricerca oggetto del contratto.

2. La titolarità dei contratti non dà luogo alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

3. Il/la contrattista è sottoposto/a ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. Al rapporto di lavoro si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili e ogni altra norma in materia di diritti e tutele dei lavoratori e delle lavoratrici.

5. Il/la contrattista è tenuto ad osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice Etico, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice Etico e di Comportamento emanato con decreto della Rettrice n. 3430 del 28 novembre 2022 e ad uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso questo Ateneo. La violazione da parte del contrattista degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici potrà essere considerata come giusta causa di licenziamento.

6. Fatto salvo il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o invenzione, l'Università è titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso dell'attività svolta dal Contrattista in esecuzione del presente contratto e in esito allo svolgimento del progetto di ricerca.

7. Il/la contrattista di ricerca può essere autorizzato dall'Azienda Ospedaliera/CNR/alti Enti ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal proprio progetto, previa richiesta del/la Direttore/rice di Dipartimento di referenza.

8. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del/la Direttore/trice di Dipartimento.

9. In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del responsabile scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.

Art. 12

Proroga dei contratti

- 1.Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
- 2.L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
- 3.La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
- 4.La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
- 5.La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal/la contrattista e dal/la Direttore/rice di Dipartimento.

Art. 13

Rinnovo dei contratti

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente incrementato secondo quanto disposto nell'articolo 4, comma 4 lettera i), fermo restando che il trattamento retributivo annuo lordo omnicomprensivo non potrà in ogni caso superare il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
4. Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di legge.
5. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione
6. Il Consiglio di amministrazione autorizza il rinnovo in una seduta che precede la scadenza del contratto.
7. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal/la contrattista e dal/la Direttore/trice di Dipartimento.

Art. 14

Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta;
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.

Art. 15

Incompatibilità

1.I contratti di ricerca sono incompatibili con:

- a. qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
- b. titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o Enti pubblici di ricerca;
- c. borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.

2.Il contratto di ricerca è, altresì, incompatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 c. 2, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il/la dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

3.Fermo restando tutto quanto sopra, il/la titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.

Art. 16

Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1.Ai/alle contrattisti/e spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo omnicomprensivo definito in ragione dell'articolo 4, comma 4, lettera i) e della contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.

3.Il rapporto di lavoro che si instaura tra Sapienza Università di Roma e il/la contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.

4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 17

Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione.